



COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE  
Servizio Prevenzione e Protezione

**DUVRI**

**INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE  
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26 comma 3, 5 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

	FIRMA	DATA
*Datore di lavoro Committente	geom. Monica Leoni	

	FIRMA	DATA
*Datore di lavoro Impresa esecutrice		

**OGGETTO:**

**APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
STRADE E MARCIAPIEDI**

## **PREMESSA:**

Il presente documento di valutazione, elaborato secondo le linee guida INAIL, contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Si parla di *"interferenza"* nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

il DUVRI è elaborato unicamente quando negli appalti commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre Imprese.

Il DUVRI è altresì elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie.

Ove questo non risulti possibile il DUVRI consisterà in una dichiarazione del DLC che formalizzerà l'impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.

Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l'oggetto dell'appalto prevede l'impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC.

In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente "Committente" e, come tale, deve fornire all'Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di poter attuare quest'obbligo il Legislatore ha introdotto l'obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei "datori di lavoro e subappaltatori" che contrattualmente operano all'interno della propria Azienda.

Nel documento vengono fornite indicazioni operative e gestionali su come superare l'interferenza tra attività lavorative.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell'art. 26.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un'unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.

### **I principali rischi di interferenza sono:**

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.

## **1. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI**

L'appalto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificandole, ove opportuno, attraverso il rifacimento di pavimentazione degradata.

Nell'appalto si prevede di realizzare interventi di manutenzione ordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale e di marciapiedi particolarmente ammalorati.

I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono principalmente all'ottimizzazione del manto di usura di alcune vie nel territorio comunale.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

Il contatto potrebbe avvenire, al momento dell'intervento, con il personale presente nei luoghi di lavoro interessati dai lavori o il pubblico o con imprese diverse operanti contemporaneamente nella medesima sede.

In caso di prevedibili interferenze, i lavori saranno presumibilmente eseguiti in orari o giorni differenti; sarà cura delle Imprese appaltatrici coordinarsi con il R.U.P..

**2.1** Per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

**2.2** L'Impresa deve :

- operare secondo le normative vigenti;
- dare immediata segnalazione al committente e tenersi a disposizione per eventuali richieste nel momento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi;
- a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- a far osservare il divieto di fumo ed il divieto di consumo di bevande alcoliche;
- ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'assuntore stesso;
- a consegnare, al termine di ogni lavorazione, l'area interessata in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori o generati dalle attività svolte (Impresa resterà responsabile degli eventuali danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprietà comunale o a terzi a seguito del mancato allontanamento dei materiali stessi e le è fatto assoluto divieto di bruciare detti materiali sul luogo di lavoro);
- a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione di attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari;
- impiegare materiali che dovranno essere tutti delle migliori marche, dotati della marcatura CE nonché del marchio di qualità IMQ o equivalente in conformità delle vigenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo all'Impresa di chiedere preventivamente alle ditte che gestiscono i sotto-servizi pubblici, per ogni lavoro di scavo, l'ubicazione di eventuali servizi interrati.

## **3. ONERI E DOVERI**

**3.1 Prima dell'affidamento dei lavori IL COMUNE provvederà a:**

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al D.Lgs. 81/08);
- Acquisizione DURC;
- Acquisizione POS;
- Acquisizione DVR (Il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria dovrà identificare i lavoratori addetti e dichiarare chiaramente, nel DVR, che gli stessi, adeguatamente informati e formati, possono essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESED1"\*, e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste dal Titolo IX, Capo III D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

### **3.2 Rimane a carico dell'Impresa:**

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti delle Società ..... deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente DUVRI, con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in esso riportate.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare tutte quelle operazioni, verifiche e controlli che l'esperienza e la buona tecnica suggeriscono, anche se non espressamente richiamate, al fine di assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti ed apparecchiature e la loro conservazione nel tempo.

**3.3** Come da leggi vigenti è vietato affidare in subappalto qualsiasi tipo di lavorazione senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

**3.4** Il personale occupato dalla ditta appaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in alternativa è possibile, per il datore di lavoro della ditta appaltatrice con meno di dieci dipendenti, annotare gli estremi del personale su un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi presso la sede di lavoro).

**3.5** Rimane sotto inteso che il personale della ditta appaltatrice che opererà nelle zone individuate nella determina di incarico (depositata presso l'ufficio tecnico comunale), è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti.

**3.6** La Ditta Appaltatrice non può accedere a luoghi diversi da questi se non preventivamente autorizzata dalla Committente.

**3.7** La Ditta deve evitare la presenza di operatori non addetti alle specifiche mansioni.

**3.8** In caso di uso di attrezzature a nolo la Ditta deve provvedere a verificare la rispondenza alle norme di sicurezza. È altresì vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro; le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

**3.9** E' fatto assoluto divieto al personale dell'assuntore di usare attrezzature del committente ed al personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'appaltatore o ai suoi dipendenti.

In via del tutto eccezionale, qualora l'intervento debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta.

## **4. IMPLEMENTAZIONE**

All'impresa appaltatrice è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

**4.1** In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

## 5. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori, ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

**5.1** Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

**5.2** E' facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro interrompere il lavoro nel caso in cui si riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

## 6. INTERFERENZE NON PREVISTE

Nell'eventualità in cui si verificano interferenze non previste nel presente documento, si dovranno temporaneamente sospendere i servizi e chiedere l'intervento del R.U.P. che impartirà istruzioni per la corretta esecuzione degli interventi in oggetto.

## 7. CONDIZIONI CONTRATTUALI

**7.1** L'affidamento avrà durata fino ad esaurimento fondi stanziati dall'amministrazione.

**7.2** Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifiche significative delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

**7.3** Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

## 8. AZIENDA COMMITTENTE

<b>Nome</b>	COMUNE SAN GIULIANO MILANESE
<b>Datore di Lavoro</b>	MONICA LEONI
<b>RSPP</b>	ISABELLA NAPOLETANO – 800 186 054
<b>RLS</b>	GIOVANNA ALBERTINI
<b>Medico Competente</b>	VITTORIO EGIDIO VALENTINO – 800 186 054
<b>Indirizzo</b>	VIA DE NICOLA 2
<b>Città</b>	SAN GIULIANO MILANESE (MI)
<b>Telefono</b>	02 982071
<b>Email</b>	<a href="mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it">comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it</a>
<b>Referente per l'appalto</b>	ANTONIO ORLANDO

### 8.1 Azienda appaltatrice

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>e-mail</b>	
<b>N. iscrizione REA</b>	
<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Città</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Referente per l'appalto</b>	

## 8.2 Subappalto

Ogni singola impresa che chiama un'altra impresa ad operare per proprio conto ed alla quale trasferisce parte o tutta la realizzazione dell'opera già avuta in appalto, ha l'obbligo di verificare, qualunque sia la loro posizione ed il livello nella cascata degli appalti e subappalti, sia l'idoneità tecnico-professionale (all. XVII) che la regolarità della posizione contributiva dell'impresa interessata.

Il subappalto non è consentito, salvo autorizzazione per iscritto, del committente (art.1656 c.c.).

Gli obblighi a carico del committente – stazione appaltante sono stati individuati nel citato art. 26 del D.Lgs. 81/08 che ha recepito ed integrato l'art. 7 dell'abrogato D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

La definizione di impresa affidataria è, invece, contenuta nelle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, nell'art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 con il quale essa è stata individuata quale "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

L'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere.

Se per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell'appaltatore (ovvero del subappaltatore), il committente (il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione), deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure.

Se i lavori si svolgono nello stesso cantiere predisposto dal committente – stazione appaltante e in esso quindi si inserisce l'attività dell'appaltatore che deve eseguire l'opera permanendo l'ingerenza dell'appaltante con l'organizzazione del comune cantiere, si riterrà sussistente la responsabilità di entrambi per gli obblighi infortunistici.

L'appaltante è dotato di poteri direttivi ed organizzativi del cantiere dove verrà eseguita l'opera appaltata e pertanto con la predisposizione di questo assume la responsabilità di far rispettare le prescrizioni di legge quanto a sicurezza e sorveglianza sia prima che in corso di esecuzione.

Gli obblighi posti a capo dell'Impresa affidataria sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ivi compresi i subappaltatori, vigilano sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione".

## 9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

- sistemazione parziale o totale dei manti stradali in conglomerato bituminoso;
- sistemazione parziale di marciapiedi ove risultino indispensabili per la sicurezza della viabilità pedonale, nonché per i portatori di handicap;
- lavori necessari per l'abbattimento di barriere architettoniche;
- manutenzione di tratti di pista ciclabile.

La specifica dei lavori è descritta nella relazione che diventa parte integrante del presente DUVRI.

### 9.1 DURATA DEI LAVORI:

DAL ..... AL .....

**9.2 ORARIO DI LAVORO:** dalle ore 08:00 alle ore 12:00  
dalle ore 13:00 alle ore 17:00

## 10. ESAME DEI RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI

### 10.1 Zone interessata dai lavori

ALLEGATO CAPITOLATO DI APPALTO

---

SEDI TERRITORIALI ESTERNE

---

SCUOLE

---

• Servizi disponibili (ad uso degli addetti appartenenti alla ditta appaltatrice)

Servizi igienici

Spogliatoi

---

Deposito materiali

Mensa

---

Infermeria

Altro

---

### 10.2 Impianti presenti (ad uso degli addetti appartenenti alla ditta appaltatrice)

Erogazione gas

Idraulico

---

Distribuzione

Impianto a pressione

---

Elettrico

Altro

---

### 10.3 Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

#### Generale

- ♦ E' vietato fumare e l'utilizzo di bevande alcoliche;
- ♦ e' fatto obbligo di indossare i DPI ove previsti;
- ♦ e' fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, emergenze, etc);
- ♦ è vietato trattenersi fuori dall'orario di lavoro stabilito dal Committente;
- ♦ è vietato compiere di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la propria incolumità e quelle delle altre persone presenti;
- ♦ è vietato ingombrare passaggi con materiali di qualsiasi natura;
- ♦ è vietato usare macchine, attrezzi, etc della Committenza se non espressamente autorizzati.

## 11. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività effettuate dalla Ditta ..... sono da considerarsi a **contatto rischioso** per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fasi di lavoro	Misure atte a ridurre le interferenze	Descrizione specifica delle misure
<p><b>A:</b></p> <p><b>LAVORAZIONI IN SEDE STRADALE</b></p> <hr/> <p>1) PRESENZA TERZI</p> <p>2) PROIEZIONE SCHEGGE</p> <p>3)URT, INCIAMPI</p> <p>4) CHIMICO/ BIOLOGICO</p>	<p>Custodia dei materiali e attrezzature nei luogo interessati dai lavori</p> <hr/> <p>Installazione di opere provvisionali ove necessarie</p> <hr/> <p>Posa di apposita cartellonistica provvisoria</p> <hr/> <p>Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori</p> <hr/> <p>Messa in sicurezza dei prodotti e/o agenti presenti nel luogo dei lavori se utilizzati</p> <hr/> <p>interdizione a terzi nelle aree di intervento</p>	<p>PREDISPORRE TRANSENNATURA O DELIMITAZIONI DELLE AREE DI LAVORO, CON RELATIVA SEGNALETICA INFORMATIVA.</p> <p>L'AREA D'INTERVENTO DOVRÀ ESSERE TENUTA PERFETTAMENTE PULITA DAI MATERIALI DI RISULTA.</p> <p>EVITARE CHE QUALSIASI PERSONA ESTRANEA AI LAVORI POSSA ENTRARE NELLA ZONA DI LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE.</p> <p>LA SOCIETÀ APPALTATRICE SI IMPEGNA A SORVEGLIARE LE ATTREZZATURE UTILIZZATE E A NON LASCIARLE INCUSTODITE.</p> <p>NON DEVONO ESSERE ABBANDONATI MATERIALI E/O ATTREZZATURE CHE POSSONO COSTITUIRE FONTE POTENZIALE DI PERICOLO IN LUOGHI DI TRANSITO E DI LAVORO SE NON AUTORIZZATI E IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.</p> <p>NON DEVONO ESSERE ABBANDONATI MATERIALI E/O ATTREZZATURE IN POSIZIONE DI EQUILIBRIO INSTABILE O, QUALORA CIÒ FOSSE INDISPENSABILE, SEGNALARNE LA PRESENZA.</p> <p>DISPORRE IDONEA SEGNALETICA DI DEVIAZIONE PER ASSICURARE AI PEDONI UN PERCORSO COMUNQUE SICURO E CHE NON COINVOLGA LA ZONA DOVE SI STA SVOLGENDO LA MANUTENZIONE. GARANTIRE COMUNQUE PERCORSI PRIVI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, OSTACOLI O PERICOLI.</p> <p>SE NECESSARIO INGOMBRARE LA SEMICARREGGIATA, TALE DA NON CONSENTIRE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, PER LIMITATE LAVORAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA STRISCIA DI MARGINE, OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MATERIALI, MONTAGGIO DI ELEMENTI O MANOVRE DI ACCESSO ALL'AREA, UTILIZZARE LA SEGNALEZIONE DI TRANSITO ALTERNATO CON L'IMPIEGO DI DUE MOVIERI MUNITI DI APPOSITA PALETTA, POSTI A CIASCUNA ESTREMITÀ DELLA STRETTOIA, I QUALI PRESENTERRANNO AL TRAFFICO UNO LA FACCIA VERDE, L'ALTRO LA FACCIA ROSSA DELLA PALETTA.</p> <p>IL FUNZIONAMENTO DI QUESTO SISTEMA È LEGATO AL BUON COORDINAMENTO DEI MOVIERI, CHE PUÒ ESSERE STABILITO A VISTA O CON APPARECCHI RADIO RICETRASMITTENTI O TRAMITE UN TERZO MOVIERE INTERMEDIO MUNITO ANCH'ESSO DI PALETTA.</p> <p>SI OPERERÀ IN MODO DA LIMITARE AL MASSIMO LE EMISSIONI, NEI LAVORI ESEGUITI A MANO O CON APPARECCHIATURE E/O MEZZI, CON SOSTANZE E PRODOTTI CHE DANNO LUOGO A GETTI E SCHIZZI DANNOSI PER LA SALUTE. DEVONO ESSERE ADOTTATI PROVVEDIMENTI ATTI AD IMPEDIRNE LA PROPAGAZIONE NELL'AMBIENTE.</p> <p>L'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE OPERERÀ NEI LUOGHI COMUNALI DEVE AVVENIRE SECONDO SPECIFICHE MODALITÀ OPERATIVE INDICATE SULLA SCHEDA TECNICA (SCHEDA CHE DEVE ESSERE PRESENTE IN SITO INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA ED ESSERE ESIBITA SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO O DEGLI ORGANISMI PER IL CONTROLLO). I CONTENITORI, ESAURITE LE QUANTITÀ CONTENUTE, DOVRANNO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI.</p> <p>IN CASO DI SVERSAMENTO DELLE SOSTANZE CHIMICHE SI</p>



		<p>DOVRÀ PROVVEDERE AD UTILIZZARE, SECONDO LE ISTRUZIONI, I KIT DI ASSORBIMENTO, CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN LOCO QUALORA SI UTILIZZINO TALI SOSTANZE.</p> <p>L'IMPRESA OPERANTE NON DEVE IN ALCUN MODO LASCIARE PRODOTTI CHIMICI E LORO CONTENITORI, ANCHE SE VUOTI, INCUSTODITI NEI LUOGHI DOPO AVER FATTO USO DEI MATERIALI O SOSTANZE PER LE LAVORAZIONI IN APPALTO (ES. ALCOOL, DETERGENTI, DISINFESTANTI).</p> <p>SI DOVRÀ VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE GLI STESSI PRODOTTI NON SIANO RIMASTI INVOLONTARIAMENTE NELLE AREE OGGETTO D INTERVENTO.</p> <p>TUTTE LE MACCHINE / ATTREZZATURE DI LAVORO / OPERE PROVVISORIALI, E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'APPALTATORE DEVONO ESSERE MARCATE CE E SOTTOPOSTE ALLE VERIFICHE DI LEGGE (SE PREVISTE). TUTTI I MACCHINARI UTILIZZATI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE ED IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE.</p> <p>TUTTI I MACCHINARI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI DA PERSONALE MUNITO DI IDONEI DPI, INFORMATO, FORMATO ED ADDESTRATO AL CORRETTO UTILIZZO.</p> <p><u>NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI LAVORATORI DI ALTRE DITTE:</u> NELLA STESSA AREA DI LAVORO DOVRÀ FARSI RIFERIMENTO ALLA GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE, ADOTTANDO MISURE PRECAUZIONALI SUPPLEMENTARI.</p> <p><b><u>CANTIERI STRADALI:</u></b>  PREDISPORRE ADEGUATA SEGNALETICA ED IDONEE OPERE PROVVISORIALI DI SCONFINAMENTO DEL CANTIERE STRADALE, SIA FISSO CHE MOBILE, COME PRESCRITTO DAL CODICE DELLA STRADA ED APPROVATO DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA;</p> <p>VERIFICARE LA PRESENZA E LA DISLOCAZIONE DI OSTACOLI FISSI O DI ALTRI ELEMENTI IN GRADO DI CONDIZIONARE IL MOVIMENTO DEI MEZZI, TIPO LAMPIONI, MURI ECC.;</p> <p>INDOSSARE ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ;  FORNIRE ASSISTENZA ALLE MANOVRE DEI MEZZI, DA UNA DISTANZA DI SICUREZZA (FUORI DALL'AREA OPERATIVA DEL MEZZO) ED USA SEGNALETICA GESTUALE CONVENZIONALE;</p> <p>MANTIENE SGOMBERE LE VIE DI TRANSITO E LE AREE DI MANOVRA DEI MEZZI;</p> <p>PRESTARE ATTENZIONE AI SISTEMI DI SEGNALEZIONE SONORA DEGLI AUTOMEZZI</p> <p><b><u>NELLE INTERRUZIONI DI LAVORI O AL TERMINE DEI LAVORI</u></b>  CHIUDRE TUTTI GLI SCAVI UTILIZZANDO TAVOLE RESISTENTI (NON USARE I CASSERI) O IMPEDENDO L'ACCESSO AL CIGLIO DELLO SCAVO CON PARAPETTI;</p> <p>NON LASCIARE MATERIALE O ALTRO SUL LUOGO DI LAVORO.</p>
<p><b>B:</b>  <b>RISCHIO CIRCOLAZIONE VEICOLARE</b></p> <p>1) PRESENZA TERZI</p> <p>2) PRESENZA ALTRI VEICOLI</p>	<p>Posa di apposita segnaletica</p> <hr/> <p>Controllo segnaletica</p> <hr/> <p>Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori</p>	<p>ALLESTIRE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO CIASCUNA DELLE AREE DI INTERVENTO PREVISTE SECONDO GLI SCHEMI INDICATI NEL D.M. INFRASTRUTTURE DEL 10/7/02, G.U. 26 SETTEMBRE 2002, N. 226 - TAV. 60 - 61 - 62 - 63 - 65 PER QUANTO APPLICABILI (INTEGRARE LA SEGNALETICA PREVISTA DAGLI SCHEMI CITATI - CONI E DELINEATORI - CON BARRIERE TIPO NEWJERSEY RIEMPIE DI ACQUA O SABBIA). MANTENERE IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA DURANTE TUTTA LA FASE OPERATIVA SENZA OCCULTARLA CON MATERIALI E ATTREZZATURE.</p>

		<p>INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ.</p> <p>NON RIDURRE LA LARGHEZZA DELLA SEZIONE STRADALE ECCEZIONE FATTA PER EVENTUALI INGOMBRI TEMPORANEI PER LAVORAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA STRISCIA DI MARGINE, OPERAZIONI SCARICO/CARICO DI MATERIALI, MONTAGGIO DI ELEMENTI O MANOVRE DI ACCESSO ALL'AREA, DA REGOLAMENTARE CON MOVIERI COME INDICATO NELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI IN CASO DI SENSO UNICO ALTERNATO.</p> <p>SMALTIRE IMMEDIATAMENTE I MATERIALI DI SCARTO NON REIMPIEGABILI.</p> <p>CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI DELLA STAZIONE APPALTANTE L'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI AREE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI MATERIALI E ATTREZZATURE NECESSARI PER LE ATTIVITÀ CHE DOVRANNO ESSERE FUORI DALLE TRAIETTORIE DI SVIO DEI VEICOLI UTENTI DELLA STRADA E ADEGUATAMENTE SEGNALATE E PROTETTE IN CASO DI MANOVRE IN RETROMARCIA O QUANDO LA MANOVRA RISULTI DIFFICILE (SPAZI RIDOTTI, SCARSA VISIBILITÀ, ECC.), FARSI COADIUVARE DA UN COLLEGA A TERRA.</p> <p>DURANTE LA FASE DI SCARICO/CARICO AZIONARE I SEGNALI VISIVI (QUATTRO FRECCE).</p> <p>PRIMA DI PROCEDERE ALLO SCARICO/CARICO DI MATERIALI DAL MEZZO E PRIMA DEL PERIODO DI INUTILIZZO VERIFICARE CHE QUESTO SIA STATO ASSICURATO CONTRO SPOSTAMENTI ACCIDENTALI.</p>
<p><b>C:</b> <b>RISCHIO</b> <b>ELETTRICO</b></p> <p>-----</p> <p>1) PRESENZA TERZI</p>	<p>Delimitazione aree di lavoro</p> <hr/> <p>Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori</p> <hr/> <p>Posa di apposita cartellonistica</p> <hr/> <p>Formazione personale</p>	<p>QUALSIASI INTERVENTO SU IMPIANTI O UTENZE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE RICHIESTO O AUTORIZZATO.</p> <p>PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI CAVI/TUBATURE PER EVITARNE IL DANNEGGIAMENTO O INCIDENTI AGLI OPERATORI.</p> <p>PRIMA DI INTERVENIRE IN SITUAZIONI IN CUI LE DISTANZE DI SICUREZZA DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE A CONDUTTORI NUDI SIANO RIDOTTE, OCCORRE PRENDERE CONTATTO CON L'ENTE GESTORE DELLA DISTRIBUZIONE PER CONCORDARE L'INTERVENTO DI DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA LINEA.</p> <p>TUTTI GLI INTERVENTI VERRANNO ESEGUITI DA PERSONALE QUALIFICATO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (FORMAZIONE SECONDO LA NORMA CEI 1127 / D.LGS. 81/08 S.M.I.).</p> <p>NON DOVRANNO ESSERE MANOMESSI I SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DELLE PARTI ELETTRICHE. SARÀ GARANTITA DA GENERATORE A SCOPPIO ALL'UOVO PREDISPOSTO AL QUALE SARANNO ALLACCIATE LE UTENZE.</p> <p>TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE A REGOLA D'ARTE E IDONEI ALL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE.</p> <p>L'IMPIANTO ELETTRICO DOVRÀ ESSERE PROTETTO CONTRO I CORTOCIRCUITI, I SOVRACCARICHI, I GUASTI A TERRA, I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI TRAMITE INTERRUPTORI MAGNETOTERMICI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI, AVENTI CARATTERISTICHE APPROPRIATE E COSTRUITI A NORME CEI PER USO INDUSTRIALE.</p> <p>IL MATERIALE ELETTRICO SOGGETTO ALLA DIRETTIVA BT (LEGGE 791/77 E DLGS 626/96), IMMESSO SUL MERCATO DOPO IL 1/1/1997 DOVRÀ RIPORTARE LA MARCATURA CE. PER IL MATERIALE ELETTRICO NON SOGGETTO ALLA DIRETTIVA BT, E QUINDI PRIVO DELLA MARCATURA CE, È NECESSARIO CHE L'INSTALLATORE RICHIEDA AL COSTRUTTORE LA DICHIARAZIONE CHE È COSTRUITO A REGOLA D'ARTE, AI SENSI DELL' ART. 5 DEL D.P.R. 447/91.</p> <p>NON DEVONO ESSERE RIUTILIZZATI MATERIALI CHE SIANO IN</p>

CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE.

I CAVI PER POSA MOBILE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO H07RN-F O EQUIVALENTE (CAVO UNIPOLARE O MULTIPOLARE, ISOLATO IN GOMMA SOTTO GUAINA ESTERNA IN POLICLOROPRENE, RESISTENTE ALL'ACQUA E ALL'ABRASIONE, PER POSA MOBILE).

PARTICOLARE CURA DEVE ESSERE POSTA NEL CONTROLLO DEI CAVI FLESSIBILI, SOGGETTI A FACILE DETERIORAMENTO; È CONSIGLIABILE NON RIUTILIZZARE CAVI FLESSIBILI CHE SIANO GIÀ STATI UTILIZZATI PER USO MOBILE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE O QUATTRO ANNI. LO STESSO CONTROLLO DEVE ESSERE ESEGUITO SUI COMPONENTI ELETTRICI (QUADRI, APPARECCHI PORTATILI, PRESE A SPINA, ECC.) INTRODOTTI NEL CANTIERE.

I QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE DEVONO ESSERE DEL TIPO ASC (APPARECCHIATURE DI SERIE PER CANTIERE), COSÌ COME PRESCRITTO DALLE NORME CEI 17-13/4, ED AVERE GRADO DI PROTEZIONE ALMENO IP43.

L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA PER I VARI APPARECCHI UTILIZZATORI DI CANTIERE DEVE ESSERE REALIZZATO SECONDO LE NORME CEI.

DOVRANNO ESSERE USATE PROLUNGHE, PRESE, SPINE CHE RISPONDANO AI REQUISITI STABILITI DALLE NORME CEI; IN PARTICOLAR MODO, LE PRESE A SPINA DOVRANNO ESSERE "AD USO INDUSTRIALE", CONFORMI CIOÈ ALLA NORMA CEI 23-12 ED AVERE GRADO DI PROTEZIONE IP67.

NON INTERVENIRE SUGLI IMPIANTI SOTTO TENSIONE.

PRIMA DI UTILIZZARE CONDUTTORI ELETTRICI PER ALLACCIARE MACCHINE E UTENSILI, CONTROLLARE L'INTEGRITÀ DEGLI ISOLAMENTI.

NON INSERIRE E DISINSERIRE MACCHINE SU PRESE IN TENSIONE.

ALLACCIARE MACCHINE ED UTENSILI AL QUADRO SOLO MEDIANTE LE PRESE A SPINA APPPOSITAMENTE DISPOSTE.

ACCERTARE, PRIMA DI ESEGUIRE L'ALLACCIAMENTO, CHE TANTO L'INTERRUTTORE DI MANOVRA, QUANTO L'INTERRUTTORE POSTO A MONTE DELLA PRESA, SIANO IN POSIZIONE DI "APERTO" (LE PRESE DOVRANNO CIOÈ ESSERE DEL TIPO INTERBLOCCATO).

SE L'UTENSILE O LA MACCHINA, DOPO L'ALLACCIAMENTO E LA MESSA IN MOTO, NON FUNZIONANO, AVVISARE IL RESPONSABILE DI CANTIERE.

GLI APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI (OVVERO QUEGLI APPARECCHI MOBILI DESTINATI AD ESSERE SORRETTI ED IMPUGNATI DALL'OPERATORE DURANTE L'IMPIEGO ORDINARIO) DOVRANNO ESSERE COSTRUITI CON ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO (APPARECCHI DI CLASSE II).

GLI APPARECCHI DI CLASSE II CON INVOLUCRO METALLICO NON DOVRANNO ESSERE COLLEGATI A TERRA, POICHÉ GIÀ PROTETTI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI DALL'ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO.

GLI APPARECCHI ELETTRICI TRASPORTABILI (MOBILI O PORTATILI) DA UTILIZZARE IN LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI DOVRANNO ESSERE ALIMENTATI A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA (TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220- 240 V) OPPURE DOVRANNO ESSERE PROTETTI PER SEPARAZIONE ELETTRICA (MEDIANTE TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO 220-240 V, UN APPARECCHIO PER OGNI TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO). IN ALTERNATIVA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI APPARECCHI ELETTRICI DOTATI DI SORGENTE AUTONOMA. IN OGNI CASO IL TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO, O DI SICUREZZA, DOVRÀ ESSERE MANTENUTO FUORI DEL LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO.

		<p>E' IN OGNI CASO PROIBITO COLLEGARE A TERRA GLI APPARECCHI ELETTRICI ALIMENTATI A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA O QUELLI ALIMENTATI DA TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO; SE LA FONTE DI ALIMENTAZIONE È UN GRUPPO ELETTROGENO MOBILE, DOVRÀ ESSERE DOTATO DI UN PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA. LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DI EVENTUALI PERDITE DI CARBURANTE O DI LUBRIFICANTE, NONCHÉ LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO E DI ASCIUGATURA DEI LIQUIDI VERSATI, DOVRANNO AVVENIRE SOLO DOPO AVER PROVVEDUTO ALL'ARRESTO DEL GRUPPO, E DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE, NEL LUOGO DI IMPIEGO DEL GRUPPO, SIA DISPONIBILE ALMENO UN ESTINTORE.</p> <p>SE IL SISTEMA ELETTRICO È ISOLATO DA TERRA E IL GRUPPO ELETTROGENO È PICCOLO, ALIMENTA AD ESEMPIO UN APPARECCHIO, QUEST'ULTIMO È PROTETTO CONTRO I CONTATTI DIRETTI PER SEPARAZIONE ELETTRICA ED È, QUINDI, PROIBITO COLLEGARLO A TERRA. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO EQUIPOTENZIALMENTE ALLA CARCASSA DEL GRUPPO ELETTROGENO.</p>
<b>D: EMERGENZE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO</b>	Formazione personale	<p>ALLA DITTA APPALTATRICE E' FATTO DIVIETO DI PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA PROPRIA INCOLUMITÀ E DEI LAVORATORI E UTENTI PRESENTI NEL PARCO.</p> <p>L'IMPRESA PROVVEDERÀ IN MANIERA AUTONOMA E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI I PRESIDI E DEGLI ACCORGIMENTI NECESSARI A GARANTIRE UN EFFICACE SOCCORSO TENUTO CONTO DELLA CONFORMAZIONE DELL'AREA DI LAVORO, DELLA SUA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA E DEI COLLEGAMENTI STRADALI DEI LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI.</p> <p>L'IMPRESA DOVRÀ PREDISPORRE UN PROPRIO PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE, UTILIZZANDO PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO PER QUANTO RIGUARDA L'ANTINCENDIO ED IL PRONTO SOCCORSO. CIÒ SI RENDE NECESSARIO VISTA L'UBICAZIONE DELL'AMBIENTE OVE NON SONO PRSENTI PRESIDI DI EMERGENZA O PERSONALE DEL COMMITTENTE IN GRADO DI FRONTEGGIARE EVENTUALI PROBLEMATICHE.</p>

<b>12. CHECK LIST RISCHI APPALTATORE</b>			
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	

### **13. COSTI PER LA SICUREZZA**

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

Il legislatore ha precisato, nel corso dell'evoluzione normativa, che non tutti i costi per la sicurezza debbono essere stimati nei P.S.C. e/o nei D.U.V.R.I., ma solamente quelli riferiti ai rischi che "potenzialmente e

presumibilmente" sono riconducibili al Committente o al datore di lavoro Committente, perché possono derivare "dall'esecuzione del contratto" e non dai "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali la quantificazione è rimessa al Committente o al datore di lavoro Committente, la determinazione degli oneri aziendali per la sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici.

Si ricorda che in particolare il comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede che nei singoli contratti di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, e degli artt. 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (...).

E i costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso (...).

### **COSTI DELLA SICUREZZA STIMATI**

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO:	€/mq 6,00
RIUNIONI DI COORDINAMENTO:	€/cad 100,00
SEGNALETICA:	€/cad 60,00
CASSETTA PRIMO SOCCORSO ED ESTINTORI:	€/cad 80,00

## **14. CONSIDERAZIONI FINALI**

**14.1** Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nei luoghi in cui è destinata ad operare le sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

**14.2** L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiarano inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

**14.3** Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

**14.4** In considerazione della possibile variabilità delle modalità di esecuzione del servizio in concessione, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, con il legale rappresentate (o suo delegato) dell'impresa affidataria della concessione. In caso di subappalto, saranno anche convocate le ditte appaltatrici. La riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.


Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I..

**14.5** Gli Appaltatori sono tenuti a valutare e attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente costituisce parte integrante del

contratto d'appalto e ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

La sottoscrizione del presente DUVRI non esime l'Appaltatore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che deve altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione e il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la formazione, l'informazione e l'addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria (articoli da 38 a 42).



## Allegato B

### Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  
 RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro (in cifre) ((in lettere)), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritto al Registro Professionale di \_\_\_\_\_, (di seguito denominato "operatore economico"),

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente *operatore economico* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara;

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE E CONSORZI

1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire denominazione, ragione sociale e ruolo – mandante/mandataria- di ciascun componente il raggruppamento):

i quali, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi - ovvero dall'operatore economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando/consorziando assume all'interno del R.T.I./consorzio nella seguente misura:

Operatore economico (mandatario/ mandante)	Attività o servizio di competenza	% dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	% dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto dell'appalto
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
<b>Totale</b>			<b>100%</b>

2. *(in caso di operatore economico mandante di R.T.I. consorzi non costituiti)* di autorizzare l'operatore economico mandatario a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività, da compiere attraverso Sintel, utilizzato dalla stazione appaltante per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli altri operatori economici raggruppandi;
3. *(in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti)* che gli operatori economici in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti/consorziati;
4. *(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)* che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 e dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, concorre con i seguenti operatori economici consorziati (specificare quali): Inserire denominazione e ragione sociale;
5. *(in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative)* che l'operatore economico in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell'Albo delle società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n.        ;
6. *(in caso di procedure di gara monolotto)* che, ai sensi di quanto previsto all'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito RTI/consorzio verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*